



SETTORE VI – EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza Sindacale n. 105 del 28 maggio 2020

OGGETTO: Apertura al pubblico domenicale e festiva degli esercizi commerciali di Scicli e borgate, ivi inclusi pasticcerie, panifici e tabacchi (tranne supermercati, centri commerciali ed outlet). Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 (Uso mascherina, Teatri).

IL SINDACO

Letto e richiamato il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati;

Letta e richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 ivi incluso allegato 1 avente ad oggetto "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Richiamati, in particolare, i sottoindicati articoli della predetta Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020:

- Art. 10 , rubricato "chiusura nei giorni domenicali e festivi" secondo cui "*è disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio;*
- Art. 23, rubricato "uso obbligatorio della mascherina" a tenore del quale "*ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima*";

Preso atto delle problematiche applicative relative ad alcune fattispecie disciplinate dalla predetta Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;

Considerato che, con circolare della Protezione Civile Regionale n. 19 del 23 maggio 2020, si è proceduto a dettare chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della predetta Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, prevedendo con particolare riguardo alla possibilità, espressamente riconosciuta dalla predetta circolare, di prevedere l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali in luoghi turistici e di culto, previa apposita ordinanza del Sindaco, e nel contempo, riconoscendo ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell'apertura domenicale e festiva, ad eccezione dei supermercati, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura;

Rilevato che il Comune di Scicli, facente parte del patrimonio UNESCO, così come le borgate, luoghi turistici, rientrano nelle ipotesi esplicitate dalla predetta circolare della Protezione Civile Regionale n. 19 del 23 maggio 2020;

Ritenuto, altresì, opportuno riportare le ulteriori specificazioni contenute nella circolare della Protezione Civile Regionale n. 19 del 23 maggio 2020 relativi all'uso di mascherine e teatri;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Che con effetto immediato, e fino a disposizione contraria, nel territorio di Scicli e borgate, per le ragioni prima esplicitate, è consentita l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, ivi comprese le pasticcerie, i panifici e le rivendite di tabacchi, con esclusione di supermercati, centri commerciali e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura, **fermo restando il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio.**

Dare atto che la facoltà di apertura viene riconosciuta anche agli Esercizi commerciali in luoghi di culto.

Restano fatti salve le ulteriori fattispecie previste nell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

AVVERTE

Che nella circolare della Protezione Civile Regionale n. 19 del 23 maggio 2020 è stato evidenziato ulteriormente quanto segue:

1) Uso della mascherina

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. **Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo.** Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 "non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza" interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 all'art. 23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è

obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

2) Teatro

L'art.1, co.1 lett. m) del DPCM del 17 maggio 2020 prevede che "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala". Premesso quanto sopra, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla circostanza se nel numero delle 200 persone indicato dal DPCM del 17 maggio 2020 debbano essere ricompresi o meno anche gli operatori e i lavoratori delle suddette sale. Tenuto conto dell'imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi, si chiarisce che nel territorio della Regione Siciliana, con l'espressione "200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala", si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

SANZIONI

La violazione del contenuto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal **D.L. N. 33/2020**.

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
- Stazione dei Carabinieri di Scicli;
- Polizia Municipale di Scicli;
- Capo Settore VI – SUAP;
- Capo Settore VII – Ambiente;
- Presidenza Regione Siciliana.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale, sui social ufficiali del comune e attraverso comunicato stampa.

Dalla Residenza Municipale, 28 Maggio 2020

IL SINDACO

Prof. Vincenzo Giannone

